

STATUTO

“Associazione Radioestesisti Italiani e Sourciers”

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi delle norme del codice civile in tema di associazionismo, è costituita l'Associazione denominata **“Associazione Radioestesisti Italiani e Sourciers”**, il cui acronimo sarà **“A-RIS”**, che nel prosieguo del presente statuto sarà citata, per brevità, anche solo come “Associazione”.

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede legale dell'Associazione è in Via Palmieri 51 - 10138 Torino (TO).

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà stabilire, ed eventualmente abolire, sedi secondarie, unità locali, distaccamenti e/o altro tipo di dipendenza.

ARTICOLO 3 - STRUTTURA E FINALITÀ

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati.

Essa deve avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività per la diffusione e l'insegnamento della radioestesia, della raddomanzia e delle discipline ad esse collegate.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e diffondere lo spirito, la tradizione e la cultura della radiestesista;
- b) incoraggiare, sostenere, dirigere e sorvegliare le ricerche in tutti i campi della radioestesia organizzando e coordinando l'attività sperimentale dei radioestesisti;
- c) orientare lo studio della radioestesia su un piano razionale al fine di raggiungere, attraverso esperimenti condotti con metodo ed opportunamente classificati, risultati statisticamente attendibili, e provvedere alla loro eventuale divulgazione per il progresso e la dignità della stessa radioestesia;
- d) promuovere il riconoscimento della radioestesia professionale;
- e) rappresentare ufficialmente la radioestesia in campo nazionale ed internazionale;
- f) sviluppare contatti con le associazioni di altre nazioni nel settore sia della radioestesia ma anche di tutte le altre discipline che comportano lo studio delle "energie sottili".

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ

Il perseguimento dello scopo sociale è assicurato mediante lo svolgimento di attività ad esso

correlate e connesse, che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono elencate:

- a) promozione ed organizzazione di convegni, congressi, seminari di studio, conferenze, dibattiti e corsi di formazione;
- b) collaborazione con associazioni, italiane e non, per la realizzazione di progetti comuni;
- c) realizzazione di attività di studio e ricerca scientifica e seminariale, sia direttamente sia in collaborazione con Università, Enti di ricerca o altre associazioni o fondazioni od in genere soggetti associativi, economici, amministrativi, istituzionali negli ambiti e secondo le modalità definite dalle normative nazionali e regionali e dall'apposito regolamento interno dell'Associazione;
- d) istituzione di borse di studio, anche in collaborazione con enti e istituzioni aventi finalità analoghe, volte alla realizzazione e diffusione di pubblicazioni tese alla divulgazione dei valori dell'Associazione.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo di dotazione iniziale formato dai versamenti e/o apporti dei soci fondatori, come risulta dall'Atto Costitutivo;
- b) le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Associazione;
- c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;
- d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- e) le somme prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio;
- f) le somme derivanti dal 5/1000.

Art 8 – Soci

Gli associati, iscritti nell'apposito libro sociale, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori : coloro che hanno ispirato e dato vita all'Associazione, come risulta dall'Atto Costitutivo;
- b) soci ordinari : coloro che aderiscono successivamente e che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) soci sostenitori : coloro i quali, per spirito di supporto all'attività dell'Associazione e di adesione agli scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione;
- d) soci onorari : coloro i quali onoreranno l'Associazione con la loro adesione, per il solo ufficio ricoperto o per l'autorevole testimonianza pubblica di impegno sociale, politico, morale e religioso.

Art.9 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che siano radioestesisti o appassionati allo studio e alle ricerche radioestesiche, o semplicemente simpatizzanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta civile e morale ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere la relativa domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e non appellabile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere

controfirmata dal detentore della potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 10 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché del diritto di voto attivo e passivo. Tale diritto verrà acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile convocata dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 11 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- 1) dimissione volontaria;
- 2) morosità protrattasi per oltre due anni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- 3) radiazione deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Art. 12 - Organi

Gli organi sociali sono:

- 1) l'Assemblea generale dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) i Revisori Contabili
- 4) il Collegio dei Probiviri

Art. 13 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative; all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 14 - Diritti di partecipazione

Possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione esclusivamente i soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Art. 15 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria verrà effettuata almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea generale ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, nonché in merito: all'approvazione dei regolamenti sociali, alla nomina degli organi direttivi ed agli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee, dal Consiglio Direttivo, a garantire la massima diffusione.

Art. 16 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera con il voto dei presenti.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da tre a nove membri eletti dall'assemblea e, nel proprio seno, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

In caso di evidenza pubblica di procedimenti giudiziari, come avvisi di garanzia, a carico di chiunque ricopra incarichi direttivi nell'Associazione, egli si intenderà automaticamente sospeso dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se

ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri..

Art. 19 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, guida l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 22 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Qualora anche il Vicepresi-

dente sia impedito a svolgere le funzioni istituzionali, l'incarico tocca di diritto al Consigliere anagraficamente più anziano, presente.

Art. 23 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. - 24 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea nomina tre componenti del Collegio dei Probiviri. Gli stessi, scelti fra i soci o tra professionisti esterni, dureranno in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. I probiviri avranno il compito di vigilare sul comportamento dei soci nell'ambito dell'Associazione e nello svolgimento dell'attività di radiestesia. Gli stessi potranno quindi segnalare al Consiglio Direttivo comportamenti contrari allo spirito, agli scopi e all'etica dell'Associazione e proporre quindi provvedimenti disciplinari e l'eventuale radiazione dall'Associazione stessa.

Art. - 25 - I Revisori dei conti

L'Assemblea provvede alla nomina di tre revisori dei conti. I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli stessi possono essere soci o anche professionisti esterni.

I Revisori provvedono all'esecuzione dell'inventario annuale, a periodiche verifiche contabili e di cassa ed al controllo di tutta l'attività amministrativa dell'associazione, presentando ogni anno all'Assemblea tramite il Consiglio Direttivo, un rapporto sull'attività svolta. Nel caso di contestazione di irregolarità amministrative di qualsiasi genere, i Revisori sono tenuti a provvedere alla immediata segnalazione di fatti, con rapporto scritto, al Consiglio Direttivo.

Art. - 26 - Presidente Onorario e Soci Onorari

L'Assemblea può decidere il conferimento del titolo di Presidente Onorario o di Socio Onorario, a persone che, per la loro posizione e per il loro operato, abbiano acquisito speciali be-

nemerenze nel campo della radioestesia. Il titolo si intende assegnato a vita e può essere revocato solo per gravi motivi.

La carica di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

Art. - 27 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il conto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale gestione di attività poste in essere accanto a quelle istituzionali, redigendo una distinta relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della piena trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere preventivamente inviata a tutti gli associati, unitamente alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 28 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 29 - Sezioni

L'Associazione opera in ambito nazionale e può avere collaborazioni internazionali e, in relazione all'attività svolta, potrà costituire delle sezioni, anche in luoghi diversi dalla sede sociale, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 30 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno affidate all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali

nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede nel territorio del Comune ove ha sede l'Associazione o dove l'evento originale è accaduto ed il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni comunitarie, statali e regionali di settore, nonché le norme del codice civile.